



ATO ESENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 NOVEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 9,30 si è riunita presso la sede legale dell'Associazione VOLONTARIATO FRANCESCANO, l'Assemblea straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione fr. Marco Giuseppe Moroni, che, constatato che sono presenti n. 6 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto vigente e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta fr. Simone Tenuti, che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto all'ordine del giorno riguardante l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore (D.lgs. 117/2017, noto come Codice del Terzo Settore) così da consentire l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, dopo approfondito dibattito, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,00

Il Presidente

Marco Giuseppe Moroni

Il Segretario

f. Simone Tenuti

Registro presenze - VOLONTARIATO FRANCESCO

Numero libro soci	Nome e Cognome	Assemblea straordinaria del 30 novembre 2022- 1° convocazione	Assemblea straordinaria del 02 dicembre 2022 - 2° convocazione
9	PAOLETTI Domenico		
10	MORONI Marco Giuseppe	Marco Giuseppe Moroni	
11	PINHEIRO NORMANDO Rafael	Rafael Pinheiro Normand	
12	TENUTI Simone	Simone Tenuti	
13	CISOTTO Mario	Mario Cisotto	
14	SILVA Mauro	Mauro Silva	
15	FAIELLA Graziano Pancrazio	Graziano Pancrazio Faiella	

Totale aventi diritto al voto

n.7

n.7

Totale presenti

n.6

IL PRESIDENTE
Marco Giuseppe Moroni

IL SEGRETARIO
Simone Tenuti

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Viale Umbria, 36 - 06034 Foligno (PG)



Reg. a Foligno 11/12/2022 n. 1063 Serie 3
con esatti € 0 (ZERO)

per il DIRETTORE DELL'UFFICIO
L'addetto al Servizio
Stefania Marinangeli

STATUTO "VOLONTARIATO FRANCESCANO ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "**VOLONTARIATO FRANCESCANO ODV**" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in piazza San Francesco n. 2 nel comune di Assisi (PG).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Perugia, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 4

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- sensibilizzare e avvicinare le persone, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alle problematiche e alle attività dei Frati Minori Conventuali del Sacro Convento di Assisi che si svolgono in campo educativo, culturale e di valorizzazione del patrimonio artistico del complesso monumentale della Basilica di San Francesco in Assisi;
- promuovere attività educative, culturali e spirituali volte ai ragazzi, ai giovani, agli adulti e agli anziani, finalizzate all'accoglienza dei pellegrini e dei visitatori della Basilica di San Francesco e dell'intero complesso monumentale del Sacro Convento;
- istituire itinerari educativi di crescita umana e spirituale anche finalizzati a sensibilizzare giovani, adulti e anziani sui temi della cura del creato e della casa comune
- organizzare iniziative per l'impiego del tempo libero, per vivere la comunione e la solidarietà;
- far crescere rapporti di comunione e collaborazione con altre associazioni, istituzioni o enti che operano con la medesima finalità;
- svolgere qualsiasi attività l'Associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.



L'Associazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 5

(Associati - ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

I soci, iscritti nel libro soci da almeno un mese, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale, nel caso di persone giuridiche

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 7

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo (qualora siano presenti i requisiti di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017);
- Organo di revisione legale dei conti (qualora siano presenti i requisiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:



- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 1 delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dello statuto, la scissione o la trasformazione dell'Associazione occorre, in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;



- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare la quota associativa annuale;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario nominato, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 13

(Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ed opera secondo quanto previsto dall'articolo stesso. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma

2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

ART. 15

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS entro i termini di legge.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

L'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017, assicura i volontari che prestano attività contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 27

(Disposizioni finali)



Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Simone Tinti

Il Presidente

Marco Giuseppe Moroni



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il 04.12.2022
Al n. 1063 Vol. 3



Volontariato Franciscano
economocust@gmail.com

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il 07.12.2022
Al n. 1063 Vol. 3



Regione Umbria
Giunta Regionale

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Procedura di verifica sulla conformità degli statuti al D.Lgs. 117/2017
– Comunicazione esito esame ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M.
106/2020.

Lo scrivente Ufficio regionale del RUNTS, ai sensi dell'art. 54 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dall'art. 31 del relativo decreto ministeriale di attuazione (D.M. 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ha avviato d'ufficio il procedimento di trasmigrazione dei dati delle Organizzazioni di volontariato già iscritte nel Registro regionale verso il neo istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della prevista verifica circa la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS, risulta che Codesto ente non ha ancora adeguato lo statuto al Codice del Terzo settore, nei termini e modi previsti dall'art. 101 del medesimo Codice.

Per quanto sopra esposto, constatata la non conformità dello statuto associativo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017, al fine dell'iscrizione al RUNTS, si richiede a Codesto ente di modificare lo statuto per adeguarlo alla citata normativa.

Lo statuto modificato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate dovrà essere trasmesso a questo Ufficio regionale esclusivamente via PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata: regione.giunta@postacert.umbria.it.

Unitamente allo statuto dovrà essere trasmessa anche copia dell'atto costitutivo oppure apposita dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità effettuata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 445/2000, nonché le seguenti informazioni minime: denominazione e codice fiscale dell'ente, indirizzo completo, indirizzo PEC ad uso diretto ed esclusivo dell'ente, recapito telefonico, cognome nome data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante, eventuale possesso della personalità giuridica ex d.p.r. 361/2000, eventuale adesione ad altri enti.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del decreto ministeriale 106/2020, a Codesto ente è assegnato il termine di **dieci giorni, decorrente dal ricevimento della presente comunicazione, per formulare eventuali controdeduzioni oppure per manifestare l'intenzione di procedere all'adeguamento statutario**. In quest'ultimo caso, è assegnato il termine di sessanta giorni, sempre decorrente dal ricevimento della presente comunicazione, per la trasmissione dello statuto adeguato.

Il mancato riscontro alla presente comunicazione entro il predetto termine di dieci giorni comporterà la mancata iscrizione di Codesto ente nel

GIUNTA REGIONALE

Direzione Risorse, Programmazione,
Cultura e Turismo.

Servizio Segreteria di Giunta, Attività
Legislative, BUR

Sezione Atti del Presidente, nomine,
volontariato e personalità giuridica e BUR

Il Responsabile
Sonia Cappannelli

REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia

Telefono: .
FAX:

Indirizzo email:
scappannelli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

RUNTS. Analogamente, comporterà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS anche la mancata trasmissione dello statuto adeguato entro il predetto termine di sessanta giorni.

Si specifica, pertanto, che il mancato riscontro alla presente nei termini di cui sopra impedirà l'iscrizione dell'ente trasmigrante nel RUNTS e comporterà conseguentemente la perdita della sua qualifica di ODV e degli effetti derivanti dalla precedente iscrizione nel relativo registro regionale (non più operativo). La mancata iscrizione sarà comunicata all'ente e ne sarà altresì data notizia sul portale del RUNTS, in un'apposita lista degli enti non iscritti.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare Sonia Cappannelli (responsabile dell'istruttoria) 0755043407 o Daniela Alunni (istruttore) 075 5043595.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sonia Cappannelli